

per diligente operosità e per disciplina.

Con due esposti essi chiedono di poter rimanere in servizio in base alla facoltà di cui al 2° cap. del precitato art. 33, mediante cioè la stipulazione di un contratto d'impiego a tempo determinato per la durata massima di 5 anni.

Tali esposti sono accompagnati dal parere - assai lusinghiero - dei Capi Servizio Rag. Ortolani e Rag. Scaramelli, sul servizio prestato dai predetti impiegati.

Ciò premesso, e considerato anche che a favore dei Ligg. Paghiai e Giordano, ove dovessero lasciare il servizio, verrebbe liquidato un trattamento di quiescenza non sufficiente certo a provvedere alle necessità della vita, il Direttore Generale propone all'En. Comitato Permanente e all'En. Consiglio di Amministrazione di adottare nei riguardi dei Ligg. Paghiai e Giordano medesimi, il provvedimento di favore consentito dal 2° cap. dell'art. 43 del Regolamento Interno, stipulando con essi un contratto d'impiego della durata di cinque anni, alle attuali condizioni economiche.